

CONTRATTO

TRA

REGIONE TOSCANA con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo n. 10, C.F e P. IVA 01386030488, rappresentata:

dal Dirigente regionale _____, nato a _____ il _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente della struttura competente per materia _____, nominato con decreto del Direttore Generale della D. G. _____, n. _____ del _____ ed autorizzato, ai sensi del _____, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo con il presente atto

E

_____, (di seguito denominato "Beneficiario"), con sede legale/luogo esercizio attività (liberi professionisti) in _____, Via _____, C.F. e P.I. _____, iscritta (ovvero in via di iscrizione) nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ (albo/elenco/ordine professionale/p.iva) rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, o da persona eventualmente da egli delegata giusta procura che si allega al presente Contratto.

PREMESSO CHE

- sul BURT n. _____ del _____ è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ di approvazione del bando microcredito dell'Azione 3.5.1 sub A1 o A2 del POR FESR 2014-2020;
- l'ammissione all'aiuto è condizionata alla verifica con esito positivo nonché al mantenimento dei requisiti previsti e dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione e ad ogni altra condizione necessaria prevista dalla normativa vigente e dal bando;

VISTA

la normativa di riferimento ed, in particolare:

- a. la Legge regionale n.35/2000 e s.m.i.;
- b. la Legge n. 241/1990;

- c. D.LGS. 31-03-1998 n.123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n.59;
- d. il Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
- e. la decisione di esecuzione C(2015) n. 930 con cui la Commissione Europea ha approvato determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del POR CreO FESR 2014-2020 della Regione Toscana nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- f. la delibera G.R. n.180 del 02/03/2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n.930, di approvazione di determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fesr nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia;
- g. la decisione della Commissione Europea C(2016)6651 del 13/10/2016 di approvazione delle modifiche al testo del POR FESR 2014-2020 (vers. 2.1.) e la delibera di G.R. n. 1055 del 02/11/2016 di presa d'atto della suddetta decisione della Commissione Europea C(2016)6651 del 13/10/2016 di approvazione della modifica del POR FESR 2014-2020;
- h. il REG. (UE) n.651, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato;
- i. la delibera G.R. n. 962 del 19/09/2016 che approva "Nuovi Indirizzi generali per l'attivazione degli aiuti agli investimenti nella forma del microcredito per la creazione d'impresa giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali";
- j. il decreto dirigenziale n. 13307 del 30/11/2016 che approva l'Accordo di finanziamento, costituisce il Fondo Microcredito per la Creazione d'impresa ed impegna le risorse stanziare sui capitoli di bilancio regionale;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Contratto, convergono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il presente Contratto ha per oggetto la realizzazione del progetto

Il beneficiario ha diritto di accedere ai servizi gratuiti di tutoraggio di cui al paragrafo 5.6 del bando.

Art. 2 - Durata e proroga

Il presente Contratto decorre dalla data di stipula tra le parti ed ha validità fino alla completa restituzione del finanziamento agevolato.

Il progetto deve essere completato entro il _____ .

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una sola volta e per un massimo di 3 mesi. Le istanze di proroga, da presentarsi entro 30 giorni prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del progetto, verranno valutate dal soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto. L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicata al

richiedente, entro 30 giorni, dal soggetto gestore, mediante il portale su un'apposita sezione, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.3 del bando.

Art. 3 - Obblighi della Regione Toscana

La Regione Toscana si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite dal presente contratto, a fronte di un costo totale del progetto pari ad euro (.....cifra in lettere) un'agevolazione massima di euro (...cifra in lettere) quale microcredito a tasso zero.

Resta inteso che l'esatto ammontare dell'agevolazione da erogare sarà determinato sulla base delle spese ritenute ammissibili così come previsto dal successivo art. 5 e con le modalità previste dal bando.

Art. 4 - Obblighi del Beneficiario

Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, del bando di cui alle premesse e del presente Contratto, il Beneficiario si impegna a:

1. realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto ammesso di cui all'art.1 e comunque nella misura minima dell'80% dell'investimento ammesso, salvo il caso di approvazione di un lotto funzionale autonomo, fermi restando i limiti stabiliti dal paragrafo 3.4 con riferimento alle singole voci di spesa e il limite di investimento minimo di euro 8.000,00 (ottomila) di cui al paragrafo 3.2;
2. realizzare l'investimento entro la data indicata all'art. 2, salvo proroga;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute e quietanzate per la realizzazione del progetto entro il mese successivo alla data di conclusione del progetto di cui all'art.2;
4. rispettare le normative del POR FESR Toscana 2014-2020 in materia di gestione e monitoraggio del finanziamento di cui all'art. 8, compresa la trasmissione degli indicatori fisici;
5. curare la conservazione dei documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo o per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione secondo quanto previsto all'art 140 del Reg (UE)1303/2013 e comunque per almeno i 5 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo;
6. comunicare le modifiche e le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, come specificato ai paragrafi 6.3, 6.4 e 6.5 del bando;
7. richiedere al soggetto gestore l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando al paragrafo 6.3;
8. rispettare, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le prescrizioni contenute nel bando;
9. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
10. il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) con le modalità indicate nel paragrafo 6.2 del bando;
11. rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui al paragrafo 3.6 del bando;
12. rispettare il piano di rientro che, quale parte integrante e sostanziale del Contratto, sarà definito ai sensi dell'art. 14;
13. mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, i seguenti requisiti:

a) essere in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL a favore dei lavoratori (DURC);

b) possedere la capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva¹ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione²; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche³, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;

c) non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁴ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti)⁵:

1) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;

2) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o illeciti da cui sia derivato un provvedimento per violazioni gravi definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;

3) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate e i provvedimenti per violazioni gravi definitivamente accertate di cui ai suindicati punti 1), 2) e 3). In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.

d) mantenere i requisiti di priorità secondo gli impegni assunti con il programma di investimento;

e) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente (imprese), essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e – in ogni caso- essere in possesso di partita iva rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (professionisti) ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie e dell'intervento un codice ATECO ammissibile a bando secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1, salvo quanto previsto dal paragrafo 2.2. punti 3) e 4) del bando;

¹ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

² Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

³ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

⁴ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁵ Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

- f) essere attivi e non essere in stato di fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o comunque in una delle fattispecie della Legge fallimentare e di altre leggi speciali, che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;
- g) rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso;
- h) i requisiti di impresa femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali.
14. mantenere per tutta la durata del programma di investimento, nonché per i 3 anni successivi alla data del decreto di approvazione della rendicontazione finale di spesa, i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente (imprese), essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e – in ogni caso- essere in possesso di partita iva rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (professionisti) ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie e dell'intervento un codice ATECO ammissibile a bando secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1;
- b) essere attivi e non essere in stato di fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o comunque in una delle fattispecie della Legge fallimentare e di altre leggi speciali, che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;
- c) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata, salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, come specificato al paragrafo 6.4 del bando;
- d) mantenere i requisiti di premialità e di priorità secondo gli impegni assunti con il programma di investimento.

Art. 5 - Spese ammissibili e rendicontazione

Le spese ammissibili sono quelle indicate al paragrafo 3.4 del bando purché effettivamente sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

La rendicontazione delle spese sostenute e regolarmente quietanzate deve essere presentata sul portale del soggetto gestore Toscana muove in qualità di Organismo Intermedio, Responsabile di gestione, pagamento e controllo di primo livello, secondo le modalità previste al paragrafo 7.1 del bando.

Art. 6 - Erogazione del finanziamento a tasso zero

L'erogazione dell'intero importo del finanziamento agevolato è subordinata alla sottoscrizione del presente contratto e avviene su istanza del beneficiario al soggetto gestore esclusivamente attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>.

L'erogazione è effettuata con le modalità previste dal paragrafo 7.2 del bando con le seguenti modalità:

- in conto anticipo entro 30 giorni dalla richiesta per un importo non superiore all' 80% del finanziamento concesso al beneficiario;
- a saldo entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese ammissibili con le modalità di cui al paragrafo 7.1 del bando.

Art. 7 - Cumulo

Il Beneficiario è tenuto a rispettare le disposizioni sul cumulo previste al paragrafo 3.6 del bando.

Art. 8 - Monitoraggio del progetto e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare le normative del POR CreO FESR Toscana 2014-2020 in materia di gestione e monitoraggio del finanziamento.

Art. 9 - Controlli e ispezioni

Il progetto è sottoposto a controlli e ispezioni a campione al fine di accertare la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso al beneficio, ivi compreso la congruenza delle spese sostenute, come da paragrafo 8.2 del bando.

Il Beneficiario dovrà fornire tutte le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli Enti dalla Regione incaricati; dovrà inoltre fornire le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al Bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito.

La Regione Toscana, direttamente o tramite soggetto a ciò autorizzato, si riserva di effettuare in ogni momento, controlli documentali ed ispezioni presso il Beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto/investimento e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.

Art. 10 - Rinuncia

Nel caso in cui la rinuncia da parte del beneficiario, prevista al paragrafo 8.2 del bando avvenga trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento del rimborso forfettario di cui al paragrafo 8.4 del bando.

Art. 11 – Cause di decadenza e revoca

Il Beneficiario decade dal beneficio, con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento e revoca totale del finanziamento concesso, nei seguenti casi:

1. esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al paragrafo 8.1 del bando;
2. rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n.445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
3. accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 123/1998, con la revoca del contributo è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito;
4. mancato raggiungimento del limite minimo di investimento come previsto al paragrafo 3.2 del bando;
5. mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dall'art.4, ad eccezione del mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro;
6. rinuncia di cui all'art. 10.

La revoca totale, tranne nel caso della rinuncia di cui all'art. 10, configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario.

La Regione, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, in relazione all'agevolazione per la quale si configura l'inadempimento, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n.241/1990, e alla conseguente revoca del finanziamento concesso secondo le modalità indicate nel Bando

Le seguenti circostanze che non determinano motivi di revoca totale danno luogo alla revoca parziale del contributo:

- la non completa realizzazione del progetto/investimento e/o non corretta parziale rendicontazione finale del progetto;
- la rideterminazione del contributo/finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede a revoca totale;

E' invece motivo di revoca del beneficio del termine il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro di cui all'articolo 15.

La revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere immediato pagamento, totale o parziale, dell'aiuto concesso e a disporre, con le modalità indicate nel paragrafo 8.3 del bando, il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute.

Art. 12 - Sospensione dell'erogazione del finanziamento

Ai sensi dell'art. 9 bis L.R. 35/2000 è sospesa l'erogazione del contributo concesso in caso di adozione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti di sospensione o d'interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Ogni erogazione dell'agevolazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultano procedimenti penali in corso o quando risultano provvedimenti di condanna non ancora definitivi per le seguenti fattispecie di reato in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art 589 e 590 c.è. art 25 septies del DLgs 231/2001)
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del DLgs 81/2008)
- reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.)
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (DLgs 24/2014 e DLgs 345/1999)
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (DLgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art 37 L. 689/1981).

Art. 13 - Sanzioni e Rimborsi a carico del Beneficiario

Nel caso sia accertata, con provvedimento giudiziale, l'indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.123.

Il Beneficiario, oggetto di procedimenti di revoca totale o parziale (in caso di realizzazione parziale e difforme da quella autorizzata), nonché, in caso di aiuti rimborsabili, di procedimenti di revoca del beneficio del termine per mancato rispetto del piano di rientro, ai sensi dell'art. 4 bis, comma 8 bis della L.R. n. 35/2000 non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Ai sensi dell'art. 9, comma sexies, L.R. n. 35/2000, il Beneficiario destinatario di un provvedimento di revoca totale del contributo successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione, dovrà corrispondere alla Regione Toscana il rimborso di cui al paragrafo 8.5 del bando. Tale rimborso è dovuto anche dall'impresa che rinuncia al contributo trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di assegnazione.

Art. 14 - Piano di rientro

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto il "Piano di rientro", che sarà definito successivamente alla conclusione del progetto, in relazione all'esatto ammontare del finanziamento erogato, calcolato sulla base del progetto effettivamente realizzato e correttamente rendicontato.

Il "Piano di rientro" è sottoscritto dalle parti successivamente alla firma del presente contratto e ne dovrà prevedere obbligatoriamente:

- a) importo complessivo finanziato;
- b) modalità di pagamento delle rate;
- c) durata del preammortamento (18 mesi), cui si aggiunge un periodo di preammortamento tecnico non superiore a tre mesi dal momento dell'erogazione;
- d) numero delle rate, scadenza e relativi importi;
- e) termine del piano di ammortamento.

Successivamente al preammortamento ha inizio il rimborso dell'aiuto erogato, mediante pagamento di rate trimestrali posticipate costanti nella misura indicata dal "Piano di rientro".

Nella fase di rimborso del finanziamento agevolato, il Beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano di ammortamento o di differimento del pagamento, con le modalità stabilite nella Delibera G.R. n.1246 del 22/12/2014 e s.m.i..

Il mancato pagamento alle scadenze indicate, anche di una sola rata, darà diritto alla Regione Toscana di richiedere al Beneficiario l'immediato pagamento di tutto il credito residuo, senza necessità, per la medesima, di provvedere alla costituzione in mora, secondo quanto previsto dall'Ordinamento Contabile della Regione Toscana (D.P.G.R. 19/12/2001, n.61/R s.m.i.).

Entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della rata insoluta il soggetto gestore provvederà ad inviare apposito "Sollecito di pagamento". Entro 30 (trenta) giorni da tale richiesta il beneficiario dovrà provvedere al pagamento. In alternativa, il beneficiario potrà avvalersi della rimodulazione del piano di ammortamento o del differimento del pagamento di cui alla citata Delibera G.R. n.1246/2014 e s.m.i.. Qualora il beneficiario non abbia effettuato alcuna richiesta o, in alternativa, non abbia provveduto al pagamento, il soggetto gestore procederà al trasferimento della pratica alla Regione Toscana la quale disporrà la revoca del beneficio del termine del finanziamento, con conseguente richiesta del pagamento dell'intero debito residuo, oltre a interessi calcolati dalla data di scadenza della prima rata

non pagata e fino alla data di predisposizione del decreto di revoca del beneficio del termine, al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

E' facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'aiuto rimborsabile concesso.

Qualora il versamento anticipato non estingua completamente il debito residuo, le somme verranno imputate:

- a. quale rimborso delle rate con scadenza più prossima;
- b. quale rimborso delle rate con scadenza più remota;
- c. quale rimborso proporzionale di tutte le rate a scadenza.

La scelta del modo in cui imputare il rimborso anticipato è a discrezione del Beneficiario, che dovrà indicarlo al momento della richiesta scritta di rimborso anticipato. In mancanza di tali indicazioni sarà il soggetto gestore ad effettuare tale scelta. In ogni caso il soggetto gestore provvederà a rimettere al Beneficiario un nuovo piano di rientro.

In caso di rata scaduta e non pagata, parte del versamento anticipato verrà imputata d'ufficio, a cura del soggetto gestore, quale eventuale rimborso della rata scaduta e non pagata.

Art. 15 - Segnalazione centrale rischi

Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale dei rischi – Banca d'Italia e Crif).

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

I dati forniti alla Regione Toscana saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento, in conformità al D. Lgs. 30/06/2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art.13 del citato D. Lgs. si forniscono le seguenti informazioni:

- o i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- o il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- o la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- o i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- o i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- o titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta Regionale;

- il responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dott.ssa Simonetta Baldi Responsabile pro tempore del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività produttive;
- i responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:

I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:

- per Fidi Toscana S.p.A. il Direttore generale pro-tempore;
- per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero;
- per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli.

L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:

1. Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055/23841, fax. 055/212805, e-mail: privacy@fiditoscana.it, reclami@fiditoscana.it .
2. Artigiancredito Toscano S.C Tel 055/737841, fax: 055/7378400 e-mail: servizioreclami@artigiancreditoscano.it ,
3. Artigiancassa S.p.A Tel. 06/58451, Fax 06/5899672, e-mail: privacy@artigiancassa.it , reclami@artigiancassa.it .

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs.196/2003, rivolgendosi all'indirizzo di posta elettronica simonetta.baldi@regione.toscana.it

Art. 17 - Registrazione e oneri fiscali

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. n.634 del 26/10/1972, a cura e spese della parte richiedente.

Ogni altra spesa relativa al presente Contratto, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Beneficiario.

Art. 18 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 20 - Firma digitale

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Il Contratto è efficace con la sottoscrizione della Regione Toscana.

Il Contratto, sottoscritto dalle parti, è caricato sul sistema gestionale della Regione Toscana/Soggetto Gestore.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

REGIONE TOSCANA

Il Dirigente

IL BENEFICIARIO

Il Legale rappresentante

Il/I sottoscritto/i _____, nella qualità di legale/i rappresentante/i pro tempore della società _____, o da egli/essi delegato/i, dichiara/no di aver preso conoscenza e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss C.C., gli articoli 2, 4, 11, 12, 14 e 18 del presente contratto.

IL BENEFICIARIO

Il Legale rappresentante